

## AMMORTIZZATORI SOCIALI

### CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - (SETTORE INDUSTRIA)

L'articolo 19 del suddetto D.L. prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020, con causale **"emergenza COVID-19" per periodi decorrenti dal 23 febbraio e per una durata massima di nove settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.**

La domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro che presenteranno tale domanda sono agevolati dal punto di vista procedurale ed economico in quanto:

- la domanda non sarà soggetta alla verifica dei requisiti causali che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa;
- i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a sostegno dell'emergenza COVID-19 non saranno conteggiati ai fini dei limiti previsti per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale aggiuntivo;
- ai lavoratori destinatari di tali misure di sostegno, non si applica il requisito di almeno 90 giorni

di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

**Per quanto attiene le procedure di attivazione si attendono le circolari esplicative da parte del Ministero e degli Enti interessati preposti.**

Per una puntuale informazioni vi indichiamo che gli importi lordi massimi erogabili mensilmente, in caso di sospensione dell'attività lavorativa saranno rispettivamente pari ad € 939,89 o, € 1.129,66, a seconda che la retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore sia pari o superiore a € 2.159,48.

### FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – (AZIENDE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE PIU' DI 5 DIPENDENTI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARI E SENZA FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI ATTIVATI)

Il medesimo articolo 19 prevede la possibilità per i datori di lavoro di cui al titolo del capoverso che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi ricondotti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare, per i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020, domanda di concessione dell'**assegno ordinario** con causale "emergenza COVID-19". **per i periodi decorrenti dal 23**

**febbraio e per una durata massima di nove settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.**

La domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro che presenteranno tale domanda sono agevolati dal punto di vista procedurale ed economico in quanto:

- la domanda non sarà soggetta alla verifica dei requisiti causali che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa;
  - i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a sostegno dell'emergenza COVID-19 non saranno conteggiati ai fini dei limiti previsti per tale ammortizzatore sociale concesso in via ordinaria;
  - ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale aggiuntivo;
  - ai lavoratori destinatari di tali misure di sostegno, non si applica il requisito di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;
  - all'assegno ordinario garantito dal Fondo di Integrazione Salariale non si applica il limite delle risorse finanziarie del Fondo per l'erogazione delle prestazioni;
- 
- l'assegno ordinario verrà concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

**Per quanto attiene le procedure di attivazione si attendono le circolari esplicative da parte del Ministero e degli Enti interessati preposti.**

Per una puntuale informazioni vi indichiamo che gli importi lordi massimi erogabili mensilmente, in caso di sospensione dell'attività lavorativa saranno rispettivamente pari ad € 939,89 o, € 1.129,66, a seconda che la retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore sia pari o superiore a € 2.159,48.

#### **CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – (AZIENDE NON INDUSTRIALI CON MENO DI 6 DIPENDENTI O ESCLUSE DALLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA)**

La Cassa Integrazione in Deroga (C.I.G.D.) sarà estesa a tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 esclusi dagli ammortizzatori sociali descritti nei paragrafi precedenti ed i cui datori di lavoro non rientrano nel campo di applicazione della C.I.G.O. e C.I.G.S, sarà applicabile anche dalle aziende con meno di 6 dipendenti **per i periodi decorrenti dal 23 febbraio e per una durata massima di nove settimane,**

Il trattamento sarà concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps previo decreto autorizzativo delle Regioni e delle Province Autonome.

**La procedura di invio delle domande non è stata ancora attivata alla data di emanazione della presente circolare.**

### BILATERALITA' NEL SETTORE ARTIGIANO

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (FSBA) rende noto che è disponibile, nel sistema SINAWEB, la procedura per la presentazione di domande di intervento a sostegno del reddito COVID-19-CORONAVIRUS. Contestualmente alla domanda è necessario richiedere all'Inps il **ticket contribuzione correlata**.

Nello specifico è stato previsto un intervento di 20 settimane nell'arco del biennio mobile, pari a:

- 100 giorni sulla settimana lavorativa di 5 giorni;
- 200 giorni sulla settimana lavorativa di 6 giorni.

I datori di lavoro che presenteranno tale domanda saranno agevolati sia da un punto di vista procedurale sia da un punto di vista economico. Più precisamente:

- l'introduzione di una nuova causale di sostegno al reddito, denominata "**COVID-19-CORONAVIRUS**";
- la predisposizione di un modello tipo di accordo sindacale per la tipologia di intervento, per il quale è consentita la sottoscrizione anche in modalità telematica;
- l'introduzione di un intervento a sostegno della sospensione lavorativa, il cui utilizzo presuppone la sottoscrizione di un accordo sindacale la cui singola durata non può superare il mese di calendario. Per questo primo periodo la validità temporale da considerare è dal 26 Febbraio 2020 al 31 Marzo 2020;
- la possibilità di sottoscrivere accordi sindacali anche successivamente all'inizio dell'effettiva sospensione, fatta la validità temporale indicata al punto precedente;
- la sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti precedentemente alla data del 26 Febbraio 2020;
- solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19-CORONAVIRUS, la sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

### CONGEDO PARENTALE

Dal 5 Marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato o iscritti in via esclusiva alla gestione separata, hanno diritto a fruire per i figli, di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, a carico Inps, per i lavoratori dipendenti pari al 50 % della retribuzione.

Per i lavoratori parasubordinati l'indennità sarà pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Quanto sopra è previsto anche in presenza di figli disabili, con gravità accertata ex art.4 L.104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in un centro diurno a carattere assistenziale e, per i soli lavoratori dipendenti, senza corresponsione di indennità e senza alcuna copertura contributiva, anche in caso di presenza di figli maggiori di dodici anni e fino a sedici.

In alternativa alla predetta prestazione e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

**Le modalità operative per accedere al congedo od al Bonus saranno stabilite dall'Inps, in caso di superamento dei previsti limiti di spesa le domande potranno essere rigettate.**

#### PERMESSI INERENTI PERSONE SVANTAGGIATE

Il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33 co.3 della Legge 104/1992 è incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di Marzo e Aprile 2020.

#### INDENNITA' DI SEDE

Per i lavoratori dipendenti è previsto un "premio" di 100 euro, che non concorrerà alla formazione del reddito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo (nonostante l'emergenza coronavirus). La misura vuole incentivare la presenza in azienda, riconoscendo un contributo economico a chi per un qualsiasi motivo non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (vale a dire da remoto). La norma infatti assegna il bonus monetario ai lavoratori che hanno un reddito annuo complessivo da lavoro dipendente riferibile al 2019 di importo non superiore ai 40mila euro. Il "premio" verrà corrisposto dai sostituti d'imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### DIVIETO LICENZIAMENTO

Tutti i licenziamenti individuali motivati da giustificato motivo oggettivo (es: soppressione della mansione) sospesi per un periodo di 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto. E' un principio

vincolante per tutti i datori di lavoro, che di fatto congela ogni possibilità di licenziare, fatti salvi i licenziamenti disciplinari.

Le procedure inerenti i licenziamenti collettivi sono anch'esse sospese per 60 giorni.

### SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

E' previsto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascun beneficiario.

**Si è In attesa di ulteriore decreto per le modalità applicative.**

### VERSAMENTI-SCADENZE

Tutti i versamenti di tributi e contributi, scadenti il 16/03/2020, (compresa la tassa sui libri sociali) dovranno essere versati entro venerdì prossimo 20/03/2020, a cura della generalità di imprese e lavoratori autonomi.

Per le imprese e gli esercenti arti e professioni con ricavi e/o compensi **sotto i 2 milioni di euro** è possibile differire i pagamenti di tributi e contributi inerenti i lavoratori subordinati e para-subordinati in unica soluzione all'1/06/2020 o, in alternativa, in rate mensili di pari importo, fino a un massimo di cinque, da maggio a settembre 2020.

### SCADENZE SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

Per le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali saranno sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali.

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

### VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Il pagamento dei Contributi Inps per il lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno essere pagati entro il 10 giugno senza sanzioni ed interessi.